

ALLEGATO B

SCHEMA DI DISCIPLINARE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO

PISCINA _____

Con la presente convenzione la Provincia della Spezia intende descrivere i rapporti giuridici che intercorrono tra:

l'Ente Provincia della Spezia, in appresso denominata PROVINCIA, con sede in viale Amendola n.9 La Spezia c.f. 00218930113

e

-----con sede in -----, in appresso denominata

SOCIETÀ che con determina dirigenziale delegata. n.----- del----- è risultata affidataria della gestione

dell'impianto sportivo denominato

“----- con sede in -----

-----, -----,

Premesso che

- l'impianto sportivo detto “-----” con sede in _____, di proprietà della Provincia, e in appresso è denominato IMPIANTO
- la Provincia intende concedere alla società la gestione dell'impianto;
- la società intende gestire l'impianto;

Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

art.1 Oggetto

La Provincia concede la gestione dell'impianto alla Società Sportiva e per l'esercizio degli sport per i quali lo stesso impianto è abilitato.

La Società ha facoltà, di mettere a disposizione l'impianto medesimo ad altre società e associazioni sportive ed è tenuta comunque all'osservanza dell'art. 20 della L.R. 40/09.

La Società accetta di gestire l'impianto in parola ai patti e condizioni in appresso individuati

La Società può utilizzare direttamente l'impianto ovvero concederne l'uso ad altri soggetti compatibili con quelli legittimati a partecipare alla gara, per le finalità di cui al bando di gara, ma resta responsabile direttamente degli obblighi di cui al presente disciplinare nei confronti dell'ente Provincia

La Società deve eseguire direttamente o far eseguire da ditte idonee le attività cui è obbligata ai fini del presente disciplinare, purché ciò non configuri cessione di contratto.

Quanto previsto nel presente articolo è comunque sottoposto alle eccezioni previste ex art 2 del presente disciplinare di gestione (nel seguito citato come DGI),

Art.2 Obblighi della società

- a. La Società gestisce l'impianto e ne cura, nei limiti del presente DGI, la manutenzione, la pulizia e svolge tutte le attività necessarie al buon uso del medesimo da parte di tutti gli utenti dello stesso
- b. L'impianto è destinato ad uso prevalentemente scolastico e la Provincia si riserva di concederne l'uso agli Istituti scolastici sia per l'attività didattica che per l'attività di istituto nonché per le attività non didattiche soggette a nulla osta o autorizzazione da parte della Provincia, secondo il calendario e gli orari di cui al prospetto **allegato distinto al numero I) orario di disponibilità impianto, salvo le modifiche che potranno intervenire ad avvenuta approvazione dell'orario scolastico dell'Istituto scolastico.**Ogni modifica al calendario scolastico, o comunque ogni modifica attuata dall'Istituto Scolastico che implichi una modifica degli orari e dei periodi di utilizzo dell'impianto, dovrà essere motivata e comunicata dall'Istituto Scolastico con 10 giorni di preavviso alla società
- c. La Provincia potrà comunque disporre dell'impianto, dandone comunicazione entro 10 giorni alla Società, per gli spazi ed i periodi di tempo non utilizzati in modo continuativo e senza giustificata motivazione dalla Società.
- d. In ogni altro orario l'impianto è mantenuto nella disponibilità della Società; fatto salvo che per dieci giornate l'anno nelle quali la Provincia si riserva il diritto di disporre dell'impianto comunicandone le date almeno 10 giorni prima alla società.
- e. L'Istituto Scolastico potrà comunque disporre dell'impianto, dandone motivata comunicazione entro 5 giorni alla Società, per gli spazi ed i periodi di tempo utili alle attività di istituto.
- f. La società ha l'obbligo di concordare con l'Istituto Scolastico ospite l'orario della propria attività nonché le modalità comportamentali generali di utilizzo dell'impianto.
- g. Ove non diversamente concordato come dal precedente comma f, si intendono come orari di disponibilità dell'impianto alla società, quelli previsti nell'all.to I del presente DGI.
- h. La società non può apportare modifiche all'impianto sportivo gestito in qualunque sua parte, ed in particolare all'impiantistica elettrica, termoidraulica, idrico sanitaria, o comportante nuova realizzazione, senza la preventiva autorizzazione della Provincia.
- i. La società non può apportare modifiche alla dislocazione degli arredi e delle dotazioni presenti in sito, se beni di proprietà dell'Istituto Scolastico, od alterare o occupare alcuno spazio, anche solo con la collocazione di propri arredi, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente competente sia esso Istituto Scolastico ospite ovvero Provincia.
- j. La società può utilizzare l'impianto sportivo e le attrezzature fisse o mobili di sua pertinenza nei limiti delle loro caratteristiche tecniche e di utilizzo e di impiego e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- k. La società potrà utilizzare esclusivamente i locali previsti dal presente disciplinare. Sono compresi nell'utilizzo, nei limiti della loro funziona e, le aree di rispetto ai locali, gli atri, gli ingressi dedicati, i locali adibiti a spogliatoio, i servizi igienici e sanitari, i locali di pronto soccorso dedicati, nei limiti delle loro destinazioni d'uso non differenti da quanto previsto nel Certificato di Prevenzione Incendi del'impianto in corso di validità;
- l. La Provincia ha facoltà, nei limiti delle disponibilità di spazio e risorse e nei limiti dettati dal Certificato di Prevenzione Incendi del'impianto in corso di validità di

concedere la disponibilità di uno o più locali ad uso di magazzino, ufficio o comunque di locale di servizio, sentito il parere comunque non vincolante dell'Istituto Scolastico ;

- m. L'impianto sarà gestito dalla società che si assume tutti gli obblighi relativi alle attività di:
- manutenzione ordinaria delle finiture ed elementi edilizi nonché delle attrezzature sportive fisse e mobili ed i relativi impianti;
 - pulizia dei locali ed attività di pulizia e sfalcio erba dell'area esterna all'impianto;
 - riparazione guasti e rotture ove ricadenti nell'attività di manutenzione ordinaria, o ove provocati dalla stessa società o da dalle società concessionarie di cui all.art. 1, c. 3;
 - guardiana, apertura e chiusura, sia per quel che concerne l'impianto che tutti gli ingressi perimetrali all'area esterna.
 - L'utilizzo dell'impianto non è consentito per le attività che non ne inficino, anche potenzialmente, l'integrità.
- n. L'utilizzo dell'impianto è consentito nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente in particolare per quel che ne concerne la sicurezza degli utenti.
- o. La Società ha l'onere di spesa, da corrispondere a titolo di rimborso contestualmente alla prima rata del canone di gestione, per l'attivazione di un contratto ex novo per l'utenza acqua dedicato al solo impianto natatorio. Sarà a carico della Società ogni onere di spesa inerente la richiesta dell'installazione del contatore alla ditta gestore della rete idrica, nonché gli oneri di spesa per la realizzazione e la prima attivazione e ogni altra spesa inerente un' eventuale modifica dell'impianto per l'installazione del contatore medesimo.

Restano comunque a carico della Provincia i canoni di gestione della nuova utenza nonché quanto previsto sull'erogazione acqua dall'art 8, c. 2 del presente disciplinare

Art.2 bis Obblighi della società : sicurezza del personale addetto e degli utenti

La società gestisce l'impianto in piena osservanza degli obblighi normativi vigenti in termini di sicurezza (L. 81/08 e ss.mm. ii.) sia per quel che concerne il proprio personale addetto, sia per utenti, propri o delle società ospiti e comunque per gli utenti dell'impianto in genere.

Nel caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza,, la Provincia ha la facoltà sospendere nell'immediatezza l'attività di gestione dell'impianto , sino al constatato e documentato rispetto della normativa ed al ripristino dello stato di sicurezza dell'impianto.

Art. 2 ter Obblighi della società: attività di salvamento, sorveglianza ed assistenza bagnanti.

La società ha l'obbligo di garantire l'attività di salvamento, sorveglianza ed assistenza bagnanti nei periodi ed orari di attività di propria gestione ed utilizzo dell'impianto.

Detta attività di salvamento, sorveglianza ed assistenza bagnanti dovrà essere effettuata da personale qualificato secondo la vigente normativa.

Art 2 quater Obblighi della società: adempimenti ex Deliberazione di Giunta Regione Liguria n° 235 del 17/03/2006

La società ha l'obbligo del rispetto di tutti gli adempimenti ex Deliberazione di Giunta Regionale n° 235 del 17/03/2006.

In particolare al momento della stipula del presente atto la società dovrà comunicare,:

- i nominativi del responsabile della piscina; dell'assistente bagnanti; dell'addetto agli impianti tecnologici come previsto dall'all.to 1 punto 4 e 4 bis della detta D.G.R. 235/2006;
- il piano di autocontrollo come previsto dall'all.to 1, punto 6 della detta D.G.R. 235/2006.

Art.3 Manutenzione

Sono comprese nel concetto di manutenzione ordinaria tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza degli impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili ed i relativi impianti, da eseguirsi da parte di soggetti qualificati.

Sono comprese nelle attività di cui sopra, da eseguirsi in modo adeguato e conforme all'esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

- pitturazione pareti
- sostituzione porzioni di pavimenti e rivestimenti
- sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili
- interventi sui serramenti interni ed esterni
- interventi sugli elementi sanitari

Sono compresi anche gli interventi di mera sostituzione di corpi illuminanti o di singoli elementi di impianti che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione di impianto elettrico

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti, in genere, periodicamente o, al più tardi, entro 7 giorni dalla comunicazione della esigenza espressa dalla Provincia, ovvero con tempestività, ove l'intervento sia segnalato e motivato come emergenziale o rivesta caratteri di sicurezza.

Gli interventi devono essere eseguiti negli orari in cui l'impianto è nella disponibilità della Società, con l'eccezione degli interventi emergenziali o di sicurezza che potranno essere effettuati in altri orari, previo nulla osta della Provincia.

La Società ha obbligo di dare riscontro, ove formalmente richiesto dalla Provincia, ed entro giorni 3 dalla ricezione della richiesta, dell'esito degli interventi effettuati con formale comunicazione.

Resta di competenza della società affidataria in particolare:

- a) Fornire e porre in opera (in comodato d'uso) impianto tecnologico automatico di analisi e dosaggio prodotti chimici per trattamento disinfezione/igienizzazione acqua piscina (cloro – PH – Redox – etc.) di portata adeguata alla struttura composto da:
 1. Centralina multiparametro e microprocessore per la determinazione di cloro libero, PH, Redox e temperatura completa di contenitore, display per la visualizzazione istantanea delle singole misure;
 2. Pompa dosatrice analogica con portata e pressione adeguata, comandata dalla centralina e manualmente;
 3. serbatoi - dosatori di contenimento per riduttore di PH di ipoclorito di calcio ed altri prodotti per il trattamento delle acque;
 4. collegamenti idraulici ed elettrici necessari compreso la fornitura e la posa in opera di linee, apparecchiature di comando e di controllo;
- b) la società dovrà altresì fornire:
 1. certificazioni di conformità come previsto dalla normativa vigente, prodotte dalla ditta installatrice;
 2. gestione a conduzione dal 15 settembre al 30 giugno, salvo altro periodo eventualmente necessario alle esigenze della società stessa, le apparecchiature tecnologiche per il trattamento e

disinfezione dell'acqua di piscina e dell'impianto di aria calda per l'ambiente esterno del locale, nonché la fornitura di materiali e prodotti disinfettanti di consumo (cloro e derivati – riduttori di cloro – riduttore di PH - Flocculante Liquido – flocculante in polvere – reagente liquido, in polvere, in pastiglie – Alghicida - Etc.).

Nella gestione e conduzione dell'impianto sono compresi:

1. gli interventi di manutenzione di tutti gli impianti di trattamento delle acque inseriti nel locale macchina e locale vasca della struttura, intendendosi tali quelli che riguardano le opere di riparazione rinnovo e sostituzione compreso gli impianti tecnologici ausiliari al trattamento e all'approvvigionamento delle acque in vasca e del riscaldamento ad aria del locale vasca;
2. gli interventi di manutenzione dell'impianto ad aria del locale vasca, riscaldamento, ricambi d'aria nonché la tenuta del libretto di impianto;
3. il controllo dei parametri delle acque di vasca, la manutenzione e la pulizia dell'apparato automatico di trattamento acque con intervallo max di giorni 15 e ogni qualvolta se ne renda necessario l'intervento;
4. l'effettuazione di analisi chimica dell'acqua di vasca con cadenza quindicinale e ogni qualvolta se ne renda necessario l'intervento comprese le eventuali correzioni da eseguire in ottemperanza alla normativa vigente (UNI e A.S.L.);
5. l'effettuazione di analisi batteriologiche dell'acqua di vasca con rilevazione dei parametri previsti dalla normativa vigente (UNI e regolamento A.S.L.) con frequenza mensile comprese le eventuali correzioni da eseguire,
6. controllo e mantenimento dei limiti della normativa vigente dei valori relativi alla temperatura dell'acqua e dell'aria esterna nel locale vasca e conseguente attività di regolazione;
7. gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature mobile (a titolo esemplificativo: phon, macchine per la pulizia),

La società ha inoltre l'onere di tenere ed aggiornare il libretto d'impianto con annotazione di tutti gli interventi effettuati, il rilevamento giornaliero dei parametri (acqua – aria), gli interventi di manutenzione di pulizia, di controllo, di analisi etc. contenente altresì i verbali di analisi di intervento e di conformità. I dati inseriti dovranno essere firmati dal responsabile dell'impianto.

Dotare la struttura di segnaletica di prevenzione e sicurezza legata all'attività natatorie con la presenza sul posto di materiale di primo intervento.

Gli interventi devono essere eseguiti negli orari in cui l'impianto è nella disponibilità della società

La società esegue un intervento di natura straordinaria all'inizio del servizio costituito dalla rigenerazione di numero due filtri esistenti comprendente varie fasi di trattamento:

- smontaggi e scollegamenti;
- completa pulizia e lavaggio involucri e materiali;
- reintegro materiali non più idonei;
- smaltimento in discarica autorizzata di materiale di rifiuto non più idoneo(sono a suo carico gli oneri della discarica);
- rimontaggio e collegamenti.
-

Art. 4 Riparazione guasti e rotture

Sono comprese nel concetto di riparazione tutte le attività necessarie ad eliminare le cause del malfunzionamento od ammaloramento di tutti gli impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili, per qualunque motivo danneggiate, ancorché il danneggiamento sia occorso in periodo temporale in cui l'impianto sportivo era nella disponibilità della Provincia o fosse stato causato dalla Provincia stessa o da incaricati od affidatari della Provincia stessa,

segnatamente gli Istituti scolastici, salvo che la società comunichi immediatamente all'ufficio provinciale competente a mezzo fax (0187/709312) ovvero e-mail richieste.edilizia@provincia.sp.it) il guasto o rottura imputabile a terzi specificando la natura del danneggiamento e la data e l'ora di riscontro dello stesso. Non saranno considerati validi, ai fini dell'esclusione della responsabilità del danneggiamento e dall'esenzione dell'intervento di ripristino comunicazione per le vie brevi o telefoniche

Sono comprese nelle attività di cui sopra, da eseguirsi in modo conforme e adeguato all'esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

- pitturazione pareti
- sostituzione porzioni di pavimenti e rivestimenti
- sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili
- interventi sui serramenti interni ed esterni
- interventi sugli elementi sanitari

Sono compresi anche gli interventi di mera sostituzione di corpi illuminanti o di singoli elementi di impianti che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione di impianto elettrico

Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti, in genere, immediatamente al manifestarsi o, al più tardi, entro 48 ore dalla comunicazione della esigenza espressa dalla Provincia, ad eccezione degli interventi di carattere emergenziale o di sicurezza che devono essere eseguiti con tempestività.

Gli interventi devono essere eseguiti negli orari in cui l'impianto è nella disponibilità della Società, con l'eccezione degli interventi emergenziali o di sicurezza che potranno essere effettuati in altri orari, previo nulla osta della Provincia .

Art.5 Pulizia dell'impianto e pulizia e cura dell'area esterna

L'impianto deve essere pulito mediante le seguenti attività:

- ramazzatura al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
- lavaggio dei pavimenti dei locali spogliatoio , docce e servizi al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
- lavaggio del pavimento di bordo vasca ogni giorno di utilizzo al termine delle attività, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che, la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
- ogni altra attività di pulizia necessaria a mantenere l'impianto in condizioni decorose ed igieniche. Ogni attività deve comunque essere effettuata al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo talché la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.

Provvedere alle operazioni di pulizia:

1. operazioni di pulizia giornaliere dei pavimenti e rivestimenti e alla fornitura dei materiali d'uso (adeguati all'ambiente specifico) e attrezzature atte all'esecuzione di quanto necessario per le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione dei vani facenti parte la struttura (locale vasca, locale macchina, spogliatoi, docce, servizi), in

particolare la pulizia del bordo vasca dovrà essere seguita con macchine lava-asciuga al fine di evitare l'immissione dei residui nello sfioratore della vasca.

2. pulizie aggiuntive e straordinarie che si rendessero eventualmente necessarie per l'igiene ambientale, comprese anche operazioni di disinfestazione;

Con frequenza settimanale la società ha l'onere delle pulizie anche di vetrate, impianti (canalizzazione, etc.) e altre superfici presenti nella struttura;

3. Pulizia straordinaria iniziale e finale della vasca (pareti e fondo), degli spogliatoi, sala macchine, WC e docce, compreso lo svuotamento e il riempimento della vasca, almeno ad inizio e fine periodo, ovvero quando la Provincia lo ritenesse necessario o per intervenute cause particolari

La Provincia, o l'eventuale affidatario da parte della medesima, non ha nessun obbligo di pulizia al termine del periodo di attività propria.

La Società ha l'onere della disinfestazione e derattizzazione dell'impianto con cadenza semestrale e comunque ogni volta che la Provincia segnali formalmente e con motivazione la necessità tali interventi

l'area esterna deve essere pulita e curata mediante le seguenti attività:

- Pulizia del sito ogni 15 giorni dai rifiuti ivi presenti;
- Taglio erba e cura del verde ogni 6 mesi, con esclusione, delle attività di piantumazione, potatura e taglio piante, a meno che tali attività non si configurino come attività di ripristino o messa in sicurezza per danneggiamenti prodotti dalla Società.

Art. 6 Gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di gestione dell'impianto

Ogni rifiuto derivante dalla gestione dell'impianto, compresa l'attività di propria manutenzione, pulizia dell'impianto e pulizia e cura dell'area esterna, è di proprietà della Società.

Art. 7 Guardianaggio, apertura e chiusura impianto

La società è responsabile del controllo degli accessi e deve garantire che persone estranee non entrino nel perimetro del complesso che ospita l'impianto durante le ore di esercizio delle attività

Tutti gli ingressi perimetrali del complesso che ospita l'impianto nonché la porta di ingresso dello stabile che ospita l'impianto devono essere presidiati costantemente da parte di personale della società.

Non è consentito l'accesso a mezzi al perimetro del complesso che ospita l'impianto se non per motivate emergenze, che dovranno tempestivamente essere comunicate alla Provincia ovvero per motivate eccezionali esigenze previo nulla osta della Provincia.

La società avrà accesso al complesso che ospita l'impianto da un solo ingresso, possibilmente ad uso esclusivo.

La società ha l'onere di aprire e chiudere gli accessi al complesso che ospita l'impianto ed all'impianto stesso.

Art. 8 Obblighi e facoltà della Provincia

La Provincia concede in uso l'impianto alla società ogni giorno con esclusione degli orari, come meglio specificato all'art.2.

La Provincia provvede alla fornitura dell'energia elettrica e termica e all'erogazione dell'acqua secondo la potenzialità degli impianti come in essere allo stato attuale che la società, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di ben conoscere ed accettare; restando fermo il rispetto degli obblighi normativi in materia di risparmio energetico, attesa la priorità dovuta alle attività scolastiche, che la società dichiara di accettare con la sottoscrizione del presente atto

Nessun altro obbligo, esplicito od implicito, residua alla Provincia in virtù del presente atto; in particolare la Provincia non interviene con nessuna attività manutentiva, di adeguamento o pulizia nell'impianto sportivo.

La Provincia si riserva la facoltà di far eseguire al gestore gli interventi indicati nell'allegato II al presente schema di disciplinare secondo modalità indicate al successivo articolo 10 bis.

Art. 8 bis Segnalazioni.

Le inadempienze agli obblighi ed agli oneri previsti dal seguente disciplinare potranno essere segnalate alla Provincia anche dagli Istituti Scolastici a mezzo fax o e-mail ai seguenti recapiti: fax: 0187 709312; e-mail: richieste.edilizia@provincia.sp.it)

Parimenti le società dovranno produrre le proprie comunicazioni alla Provincia inerenti i loro oneri ed obblighi nonché ogni comunicazione in genere utilizzando i mezzi formali citati nel precedente capoverso.

Art. 9 Durata della convenzione.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e termina il 31/07/2014

Art. 10 Corrispettivo e termini

La società pagherà alla Provincia la somma di euro-----

-----in due rate/anno:

- il 50% entro il 30 dicembre;
- il 50% entro il 31 maggio.

salvo conguaglio per quanto previsto per le variazioni del canone previsti nei comma seguenti del presente articolo, da determinare in contraddittorio entro 30 giorni dalla fine del periodo contrattuale previo invio all'ufficio provinciale di idonea documentazione relativa a quanto appresso riportato.

Modifica del canone potrà aversi nell'ipotesi di variazione (minima di un'ora) della disponibilità dell'impianto rispetto a quanto indicato nell'allegato I alla presente convenzione , e che potrà intervenire a seguito dell'approvazione del calendario scolastico dell'istituto.

Ulteriore modifica del canone potrà aversi nell'ipotesi di variazione (minima di un'ora) della disponibilità dell'impianto rispetto a quanto indicato nell'art 2, lett.. E del presente DGI.

Non è ragione di modifica del canone la mancata disponibilità dell'impianto ex art. 2, lett C del presente DGI.

La variazione in diminuzione del canone di cui sopra non è applicabile per la sospensione dell'attività di cui all'art. 2 bis del presente atto.

Il canone come sopra determinato sarà aggiornato annualmente, in funzione della variazioni ISTAT.

Art. 10 bis interventi a scomputo del canone di gestione

La Provincia potrà chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta, di effettuare uno o più interventi di cui all'all.to II), dietro scomputo del canone di gestione.

La scelta dell'intervento e la sua autorizzazione restano di completa competenza della Provincia.

Lo scomputo del canone di gestione verrà effettuato a fine intervento previa perizia tecnico – estimativa della Provincia ed alla consegna da parte della società della documentazione giustificativa relativa e degli eventuali atti di conformità tecnica di cui alla normativa.

art.11 Garanzie e penali

La società fornisce alla Provincia polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi per un importo minimo di euro 500.000 per danni a cose e 3.000.000 per danni a persone

Alla Provincia è concessa la facoltà di eseguire o far eseguire, a spese della società, le eventuali attività che la società è obbligata ad effettuare ove la medesima, a seguito di contestazione dell'inosservanza dell'obbligo, non le realizza nei termini indicati nella comunicazione di contestazione.

Ove la società non esegua le attività contestate nei termini indicati la Provincia può avvalersi della facoltà di cui sopra ed effettuare le attività in economia od in appalto, addebitando la spesa alla società e escutendo la fideiussione per l'ammontare indicato.

L'eventuale inosservanza degli obblighi ex art 2 e di quanto previsto ex art. 3, 4, 5, 6, 7, del presente DGI sarà contestata dalla Provincia entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inosservanza stessa. La comunicazione conterrà la contestazione dell'inosservanza, i termini per adempiere all'obbligo, (i quali ove non indicati si intendono fissati in 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione di inosservanza) e l'ammontare dell'importo necessario per eseguire le attività omesse.

Dopo tre contestazioni la Provincia ha la facoltà di recedere dal contratto per colpa del contraente, il quale dovrà abbandonare l'impianto entro 7 giorni, mantenendo l'obbligo di pagare l'ammontare del corrispettivo dovuto fino a quella data, oltre agli importi spesi a qualunque titolo dalla Provincia per quanto ai commi sopra riportati, e fatto salvo l'ammontare del danno ulteriore

In caso di rescissione per colpa di cui sopra il danno è quantificato presuntivamente nell'ammontare del 20% dell'importo di corrispettivo annuo, fatto salvo il danno ulteriore

In caso di ritardato pagamento delle rate dovute si applicano gli interessi legali, fino ad un massimo di un mese di ritardo, oltre il quale è consentita la rescissione per colpa e si applicano i principi ed i contenuti di cui sopra

Art. 12 Responsabile dell'impianto

La società affidataria ha comunicato alla Provincia entro 15 giorni successivi all'avvenuta aggiudicazione il nominativo del responsabile dell'impianto indicato nella persona di

..... domiciliato ai fini dell'esecuzione del presente contratto presso gli uffici della Provincia ed in particolare:

PROVINCIA DELLA SPEZIA – SETTORE 3 – Pianificazione Ambiente Urbanistica Edilizia Trasporti- Servizio Edilizia Viale Amendola n° 9, 19122La Spezia

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

Nessuna contestazione sulle conseguenze del mancato ricevimento delle comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente appalto potranno essere addotte dalla Società ove eseguite dalla Provincia nelle forme di cui sopra.

Art.13 Divieto di cessione della convezione

La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

Art.14 Sedi e Foro competente

Per la definizione delle controversie è competente il Foro della Spezia, non si applica la clausola compromissoria.

Art.15 Allegati

Allegato I) orario disponibilità dell'impianto.

Allegato II) elenco interventi

Visto del Dirigente Scolastico

Per La società

Per la Provincia

Ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. le parti sottoscrivono espressamente i seguenti articoli:
art. 2, 2 bis, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Per La società

Per la Provincia

ALLEGATO I ORARIO DISPONIBILITÀ IMPIANTO

PISCINA*	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica e festivi
piscina Arzelà/Parentucelli di Via Dei Molini in Sarzana SP	17:00 - 23:00	14:00 - 23:00	17:00 - 23:00	17.00 - 23:00	14:00 - 23:00	14:00 - 23:00	08:00 - 23:00
piscina IIS Fossati - Da Passano di Via Bragarina SP	17:00 - 24:00	17:00 - 24:00	17:00 - 24:00	17:00 - 24:00	17:00 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00
<p><u>N.B. NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO - OVE NON VI SIANO ATTIVITA' DIDATTICHE O COMUNQUE DELL' ISTITUTO SCOLASTICO - GLI IMPIANTI SONO A DISPOSIZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE IN ORARIO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>PISCINA ARZELA/PARENTUCELLI 08:00 - 23:00</u> ▪ <u>PISCINA FOSSATI – DA PASSANO 08.00 – 24.00</u> 							

*N.B. contrassegnare l'impianto di interesse)

ALL.TO II ELENCO INTERVENTI

1) Piscina IIS Fossati – Da Passano di Via Bragarina, La Spezia:

- collegamento all'impianto termico esistente ed attivazione del boiler di sanificazione delle vasche di compenso;
- installazione di addolcitori ed impianto di sicurezza anti – legionella sull'impiantistica termoidraulica dell'acqua calda sanitaria;
- ripristino dell'impermeabilizzazione della superficie di vasca;

2) Piscina IIS Arzelà/Liceo Parentucelli di Piazza Ricchetti, Sarzana (SP):

- sostituzione parte impiantistica idraulica ammalorata (tubazioni, valvole) del locale pompe ed anello di tubazioni di adduzione in intercapedine;
- installazione di addolcitori ed impianto di sicurezza anti – legionella sull'impiantistica termoidraulica dell'acqua calda sanitaria;
- collegamento all'impianto termico esistente ed attivazione del boiler di sanificazione delle vasche di compenso.
- Sostituzione di n° 2 pompe di ricircolo nel locale pompe